

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

Il giorno 1 marzo 2011, alle ore 13.00, ha avuto luogo l'incontro tra: ARAN: nella persona del Commissario Straordinario Cons. Antonio Naddeo e le seguenti: Confederazioni Sindacali Organizzazioni Sindacali lichela Soutile CGIL **CGIL FP** CISL CISL FPS CISAL (ammessa con riserva) CSA Regioni e Autonomie Locali (ammessa con riserva) U.N.S.C.P. (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali) luis le luits les (ammessa cop riserva)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, relativo al biennio economico 2008-2009.

VIA DEL CORSO 476, 00186 ROMA TEL, (06) 32.483.1 C.F. 97104250580

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

M

At Shaceed San Braced San Braced

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1 Campo di applicazione

- 1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465 del 1997, in servizio alla data del 1º gennaio 2008 o assunti successivamente.
- 2. Nel testo del presente contratto:

a. i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs.n.165 del 2001;

- b. i riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs.n.267 del 2000;
- c. i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari.
- 3. I richiami all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, contenuti in materia di relazioni sindacali e di amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, nelle disposizioni del D.Lgs.n.267 del 2000, del DPR n.465 del 1997 e di tutte le altre fonti legislative nonché nelle previsioni dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono considerarsi riferiti al datore di lavoro nazionale, istituzionalmente preposto, in base alle disposizioni di legge nel tempo vigenti, alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e del relativo rapporto di lavoro: nel presente contratto collettivo esso è indicato semplicemente come "Datore di lavoro".
- Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative, le discipline dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs.n.165 del 2001.

- 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal Datore di lavoro o dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
- 4. Resta fermo quanto previsto dall'art.48, comma 3, del D.Lgs.n.165 del 2001.

TITOLO II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE

Art. 3 Stipendio tabellare

- 1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 10 del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-207, ed alla corrispondente colonna della tabella 2 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella 1.
- 2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, è, pertanto, rideterminato, con le decorrenze e nelle misure indicate nella allegata Tabella 2.
- 3. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
- 4. Il nuovo stipendio tabellare annuo di cui al comma 2 ricomprende le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei segretari, come previsto dall'art.3, commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003.
- 5. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, con decorrenza dal 31.12.2009, è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 3, attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari, come definiti dall'art.3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000-2001.
- 6. A seguito del conglobamento di cui al comma 5, con decorrenza dal 31:12.2009, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art.3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, sono così rideterminati:

Livello A

	1) incarichi in enti metropolitani		39.857,92
	2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	•	33.143,98
	3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti		21.781,93
В	10,000 a fino a 65,000		

Livello

1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000	15.584,45
abitanti	
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	7.837,59

Livello C

1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti

7,332,22

20.067.02

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art.41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretariale, come definiti dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 - 2001.

8. Sono confermati:

• la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del

il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti presente CCNL; collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16 maggio1995, come integrato dall'accordo successivo del 14 settembre 1995.

Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

- 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo e dalla Tabella 1 al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
- 3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 commi 2 e 3, del CCNL del 7 marzo 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per li biennio economico 2002-2003, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
- 4. Il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione, di cui all'art.3, comma 5, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Mac

Rf2

Dallosa "

)g)w)

M

X

N

July my

RS

Tabella 1

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 ⁽¹⁾	Rideterminato dal 1.1.2009 ⁽²⁾
A	13,71	22,85	168,53
В	13,71	22,85	168,53
C	11,12	18,53	136,65

⁽¹⁾ Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

Λ

A A Sea

PM

A M

December

X

7

2-1/m

Helph

35

⁽²⁾ Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

Tabella 2

Retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilita' oui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
Α .	35.344,89	35.454,57	37.202,67
В	35.344,89	35.454,57	37.202,67
С	28.664,21	28.753,13	30.170,51

Tabella 3

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro annui per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Dal 31.12.2009	
A	39.979,29	
В	39.979,29	
C	31.983,43	

M

Jane Jane

MA

Lu, 6 luh Decesor

X

Enflow

RS

Major